

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ANSELMI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1979

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, recante proroga della sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiole, prevista dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323

ONOREVOLI SENATORI. — Nel mese di luglio del corrente anno scade il termine fissato dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323, concernente la sospensione dell'obbligo della prima vaccinazione antivaiole.

Con la scadenza di tale termine verrebbe reintrodotta, nel fitto calendario vaccinale praticato nei primi due anni di vita del bambino, la vaccinazione antivaiole.

Non appare, peraltro, giustificato ripristinare la predetta vaccinazione a fronte di un radicale mutamento della situazione epidemiologica sia in Italia che nel resto del mondo.

Va ricordato che la sospensione fu disposta con l'indicata legge in vista dell'eliminazione di questo tipo di vaccinazione dopo un periodo di accurato controllo, fissato in due anni, al fine di acquisire dati di certezza sulla estinzione di ogni possibile caso di vaiolo nel mondo.

Attualmente le premesse per una abolizione possono ritenersi sussistenti, ma — oltre i condizionamenti derivanti dallo scio-

glimento del Parlamento — le considerazioni che seguono rendono preferibile l'adozione di un atto legislativo di mera proroga del periodo di sospensione, giustificata dal punto di vista della necessità ed urgenza.

Con questo atto si elimina il ripristino della pratica della vaccinazione di *routine* e si consente un ulteriore periodo di controllo del risultato, da tutti tanto atteso e altamente significativo, perchè conseguito con sforzo comune e solidale in campo internazionale, dell'eradicazione dell'infezione nelle zone che l'annoveravano allo stato endemico.

A ciò si aggiungano altri risultati conseguenziali: quello di evitare complicazioni, non molto rilevanti come numero ma significative e dolorose come gravità, susseguenti alla vaccinazione antivaiole e quello del risparmio di costi economici di una struttura tecnico-amministrativa per la vaccinazione di *routine*.

La prevista proroga del termine è anche legata alla opportunità di rivalutare in una

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

globale riconsiderazione le note difficoltà che ogni giorno si incontrano per portare a termine, nell'arco dei primi due anni di vita del bambino, il vasto programma immunitario previsto dalla normativa vigente.

In questi ultimi tempi sono, infatti, entrate nella pratica altre vaccinazioni obbligatorie della massima importanza, quali l'antipoliomielitica e l'antitetanica; altre ancora vengono preconizzate, quali l'antimorbillosa e l'antiparotitica.

Il fitto calendario vaccinale rende alquanto impegnativo l'operato del medico, che deve complessivamente cimentarsi in oltre una decina di somministrazioni di dosi dei vari vaccini in uno spazio di tempo piuttosto ristretto.

Nè manca una forte resistenza da parte dei genitori, i quali tendono a ridurre il

programma immunitario alle vaccinazioni di maggiore attualità, che mettono il bambino al riparo dai rischi più impellenti.

Una tale situazione potrà essere compiutamente esaminata in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 62 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sì da attuare un alleggerimento del programma suddetto a tutto vantaggio dei risultati più completi per quanto riguarda una effettiva protezione del bambino verso quelle malattie che più da vicino lo minacciano e disciplinare in via definitiva anche l'obbligo della vaccinazione antivaiolosa.

L'unito decreto-legge concerne quindi la proroga, per due anni, della sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa ed è composto di un solo articolo che dispone la proroga stessa per altri due anni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, recante proroga della sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, prevista dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323.

Decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 giugno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323, con il quale è stata disposta la sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa fino al 5 luglio 1979;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente la sospensione del suddetto obbligo, in considerazione del mutamento della situazione epidemiologica sia in Italia che nel resto del mondo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323, è prorogato per un periodo di due anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO.